# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE»

#### ART. 1

## (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 3. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
- 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del citato comma 1.

#### ART. 2

### (Principi e criteri direttivi)

- 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riorganizzazione delle attività oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di riordinare le disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme rimanendo le competenze attribuite dalla normativa vigente alle altre professioni regolamentate nei suddetti ambiti;
- b) previsione di una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata, sia in forma societaria, volta a definire le modalità di costituzione, di gestione, il funzionamento e i limiti di tale esercizio dell'attività professionale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, degli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché nel rispetto delle disposizioni del codice civile;
- c) riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici;
- d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023 n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso, nonché prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;
- e) ridefinizione della disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell'ordine territoriale mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l'anzianità di iscrizione all'albo per l'assunzione della singola carica elettiva, nonché a valorizzare l'equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l'alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee;
- f) revisione delle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell'ordine territoriale in linea con

- l'obiettivo della transizione digitale, mediante la previsione della modalità telematica a distanza per l'espressione del voto, secondo forme che garantiscano l'uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto;
- g) revisione delle classi dimensionali degli ordini territoriali al fine di tener conto della complessità gestionale in relazione al numero degli iscritti e revisione della composizione dei Consigli degli ordini territoriali prevedendo una soglia di preferenze minime per la nomina dei componenti della minoranza all'interno del Consiglio dell'ordine;
- h) prevedere che la durata del mandato dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale e degli altri organi territoriali e nazionali sia di quattro anni, mantenendo la disciplina del limite dei due mandati consecutivi e razionalizzandola in relazione alle peculiarità del sistema elettorale dei Consigli degli ordini e del Consiglio nazionale;
- i) revisione e razionalizzazione della disciplina in materia di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale;
- aggiornamento delle competenze dei Consigli degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in considerazione delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione;
- m) revisione e razionalizzazione della disciplina riguardante i motivi di decadenza e di sospensione dalla carica di componente dei Consigli dell'ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale;
- n) revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare, con particolare riguardo anche alle regole per il funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché del rispetto del principio del contraddittorio;
- o) previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'albo professione;
- p) previsione, nei settori di cui alla lettera a), di una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nella Sezione A dell'Albo, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
- q) revisione della disciplina del tirocinio per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista prevedendone anche lo svolgimento interamente

- durante il corso di studi magistrali, così da ridurre i tempi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all'esercizio della stessa;
- r) introduzione della disciplina di possibili forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo con oneri a carico del Consiglio nazionale, al fine di accrescere la tutela della clientela e fermo rimanendo l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.
- 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, abroga espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della presente legge e quelle con esso incompatibili, nei limiti della disciplina concernente l'attività di dottore commercialista e di esperto contabile e reca le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

#### ART. 3

#### (Disposizioni finanziarie)

- 1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. Se i decreti legislativi determinano nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.